



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 275 DEL 28/06/2024

OGGETTO: Piazza della Repubblica nel Comune di Zola Predosa provvedimenti temporanei a disciplina e tutela della circolazione stradale per esigenze connesse all'esecuzione di "Raduno Auto d'Epoca" nel periodo compreso tra le ore 14:00 e le ore 16:00 del 29 Giugno 2024

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE RENO LAVINO

Vista la domanda di occupazione di suolo pubblico repertoriata al Prot. Unione n.14076 del 13/05/2024 presentata in nome e per conto del Centro Sociale Culturale Sandro Pertini Aps C.F. 91190200377 con sede legale in via Raibolini civ.44 - Zola Predosa per "Raduno Auto d'Epoca" in Piazza della Repubblica nel Comune di Zola Predosa dalle ore 14:00 alle ore 16:00 del 29 Giugno 2024

Rilevato che:

- la manifestazione "Raduno Auto d'Epoca" comporterà;

Considerata l'opportunità di adottare le cautele più idonee a fluidificare il traffico e rendere sicura la circolazione stradale, nonché per esigenze tecniche e di pubblico interesse, mediante l'istituzione di obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo;

Visti gli artt. 6 e 7 del Dlgs 30.4.1992 n. 285 (Codice della strada);

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice della strada;

Visto relativo regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada DPR 16.12.1992 n. 495;

Visto il decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario)

Richiamato l'art. 107 c.2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

Visto il provvedimento Prot. 11268/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente Comandante della Polizia Locale Reno Lavino;

Riscontrata la necessità di dar seguito all'istanza del richiedente in ordine a quanto in oggetto;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 del 29 Giugno 2024 nel Comune di Zola Predosa, la regolamentazione temporanea dei flussi di traffico mediante l'istituzione :

- in Piazza della Repubblica:
 - il divieto di transito per tutti i veicoli ad esclusione delle auto d'epoca partecipanti al raduno ed ai mezzi dell'organizzazione ;
 - istituzione del limite di velocità di 5 kmh con l'obbligo di dare la precedenza a tutti i pedoni in qualsiasi circostanza anche arrestando la marcia del veicolo;

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera, a cura **dell'organizzatore dell'evento**, della prescritta segnaletica stradale secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

DISPONE

all'Organizzatore della manifestazione della Centro Sociale Culturale Sandro Pertini Aps C.F. 91190200377 con sede legale in via Raibolini civ.44 - Zola Predosa :

- **l'apposizione** e il mantenimento in perfetta efficienza di tutta la segnaletica stradale temporanea necessaria a dare seguito a quanto prescritto dalla presente ordinanza attenendosi a quanto previsto al Codice della Strada e al suo Regolamento di Attuazione, avendo cura di occultare tutta la segnaletica permanente in contrasto e di ripristinarla al termine dell'evento;
- **l'impiego** di segnaletica stradale conforme alla tipologia prevista dalla normativa del Codice della strada e Regolamento di Attuazione e che la stessa sia idoneamente collocata e tenuta in perfetta efficienza durante tutta la durata dell'occupazione sia in condizioni di luce diurna che notturna;
- **di effettuare una scrupolosa ricognizione** delle strade e delle piazze interessate, nei giorni precedenti la manifestazione ed immediatamente prima dell'inizio della stessa, al fine di valutare tutte le eventuali anomalie o imperfezioni della carreggiata e delle pertinenze stradali nonché eventuali altre situazioni che potrebbero rappresentare pericolo per lo svolgimento della manifestazione stessa;
- che la manifestazione sia resa chiaramente visibile agli utenti della strada;

- l'istituzione di un idoneo servizio di sorveglianza al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione secondo le norme ed i regolamenti in materia;
- l'obbligo di non arrecare danni al patrimonio pubblico e all'ambiente;
- l'obbligo di non lasciare rifiuti lungo il percorso e di osservare tutte le cautele per quanto attiene la prevenzione degli incendi;
- l'obbligo del ripristino dei luoghi e del patrimonio pubblico nel caso di eventuali danni;
- l'obbligo di bonifica del piano viabile a causa di eventuali perdite di lubrificanti e/o carburanti;
- l'obbligo di osservare, senza eccezioni, tutte le disposizioni di legge e regolamento in materia, con particolare riferimento al Nuovo Codice della Strada ed al suo Regolamento di Attuazione;
- di provvedere ad avvertire i residenti, le attività produttive, i pubblici esercizi e i possessori di autorimesse o garage privati ubicati nella zona interessata dalla manifestazione sulle modalità ed i tempi di svolgimento della stessa;
- di attuare le eventuali disposizioni in materia di pubblica sicurezza, anche per la gestione della mobilità veicolare e pedonale, date dagli organi competenti (Questura/Prefettura);
- il ripristino dello stato originario dell'area interessata, a fine occupazione, senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e il pieno utilizzo;
- che sia garantito in qualsiasi momento della manifestazione il transito veicolare dei mezzi di soccorso e di polizia;
- che, qualora si verificano condizioni di pericolo sia a causa di avverse condizioni atmosferiche, previste o in atto, che per qualsiasi altra criticità, la manifestazione sarà interrotta o sospesa;
- che eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti e impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale;
- che venga sempre lasciato su tutte le strade e piazze interessate, uno **spazio di circolazione libero** di larghezza non inferiore a mt. 3,50 per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso;
- che venga **garantito il transito pedonale** (art.40 D.P.R. 495/1992 e D.P.R.503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche) in condizioni di massima sicurezza;
- **di comunicare**, documentando fotograficamente, alla Polizia Locale Unione Reno Lavino tramite posta elettronica all'indirizzo polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, l'avvenuto posizionamento della segnaletica e l'avvio dell'occupazione;
- che **eventuali ulteriori modifiche della viabilità** dovute a cause contingenti e impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale;
- che **il presente provvedimento sia tenuto sul luogo** ed esibito ad ogni richiesta degli organi di polizia unitamente agli altri titoli autorizzatori;
- **il ripristino** dello stato originario dell'area interessata, a fine occupazione, senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e il pieno utilizzo;
- **di comunicare** alla Polizia Locale Reno Lavino, tramite posta elettronica all'indirizzo polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la fine lavori e l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi avendo cura di segnalare ogni eventuale criticità;

DISPONE INOLTRE AL MEDESIMO SOGGETTO

Che sovrintenda al rispetto delle condizioni di sicura percorribilità di tutti i veicoli e pedoni in transito, presidiando con movieri e/o installazioni, permanenti, normate e idoneamente fissate per resistere alle intemperie, sia in visibilità diurna che notturna. Che provveda alla definizione dei percorsi pedonali e ciclabili. Che la riapertura al transito della carreggiata stradale avvenga solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità e di sicurezza della strada ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. degli artt. 30-31- 32-36-40-41-43 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.. Che, qualora la manifestazione termini in anticipo, di rimuovere nel più breve tempo possibile l'occupazione, ripristinando la banchina stradale e le altre infrastrutture interessate. Che non sia stoccato materiale sulla carreggiata o sulle banchine stradali al di fuori dell'area concessa in uso. Che venga rispettata ogni altra normativa e prescrizione in relazione alla manifestazione che viene svolta e all'impiego delle maestranze. Di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e informare gli Organi di Polizia in caso di qualsivoglia problematica.

INFORMA

Che gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Che a carico dei trasgressori di quanto prescritto dalla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 20,21, 7 e 159 del Codice della strada in relazione alla fattispecie violata.

Che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell'occupazione e dei lavori svolti, pertanto i provvedimenti di modifica della viabilità indicati nel presente atto potranno essere istituiti solo se i richiedenti l'occupazione sono in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività in parola, nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

Che rimane altresì espressamente stabilito che il Comando non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi a persone o cose, prima, durante o per causa dell'occupazione del suolo pubblico nonché delle modalità di attuazione delle azioni temporanee previste a norma del Codice della Strada, del suo Regolamento di attuazione, della presente ordinanza e di tutte le altre norme e regolamenti di settore.

RENDE NOTO

Che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale Reno Lavino, dott. Stefano Bolognesi;

Che a norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Regione Emilia Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60

giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Che la presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE
STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)